

Delibera del Consiglio Federale

N° 157

del 12/06/2015

Voce all'ordine del giorno	Oggetto: Approvazione “Regolamento pubblici eventi aeronautici”.
N° 5	

Consiglio Federale

Giuseppe Leoni	p	a
Stefano Bianchetti	p	a
Demetrio Catanese	p	a
Lucio Moro	p	a
Giorgio Fogliani	p	a

Collegio dei Revisori dei Conti

Aldo Lamberti	p	a
Pier Luigi Arnera	p	a
Giovanni Di Fede	p	a

Trasmissione ai Ministeri vigilanti

data invio

Trasporti	Difesa	Pres. Consiglio Ministri
Interno	Economia	

Per competenza ed esecuzione

AA.GG.PP.	Gest. Amm.va/Con.le	Aerod./Tecnico	Sport Aeronautici	Aviaz. Gen.
-----------	---------------------	----------------	-------------------	-------------

Sono pure presenti su invito del Presidente:

Presiede:

il Presidente Arch. Giuseppe LEONI

Esplica funzioni di Segretario:

il Direttore Generale Gen. Giulio CACCIATORE

VISTA la legge 29 maggio 1954, n° 340: Riordinamento dell'Ae.C.I.;

VISTA la legge 20 marzo 1975, n° 70: Riordinamento degli Enti Pubblici;

VISTO il D.P.R. 16 giugno 1977, n° 670: Conferma Ae.C.I. quale Ente Pubblico;

VISTO il D.Lgs. 23 luglio 1999, n° 242 e successive modificazioni ed integrazioni:
Riordinamento del CONI;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n° 97: Regolamento per l'amministrazione e la contabilità
degli Enti Pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTO il D.P.R. n° 53 del 18 marzo 2013: Approvazione nuovo Statuto Ae.C.I.;

VISTO il D.P.C.M. del 27 settembre 2013: Nomina del Presidente Ae.C.I.;

VISTO il D.M. 308 del 9 agosto 2013: Nomina Consiglieri Federali Ae.C.I.;

VISTA l'art. 2 della legge n. 340 del 29 maggio 1954 attribuisce all'Aero Club d'Italia (Ae.C.I.), la competenza ad esaminare e ad approvare i programmi e i regolamenti di ogni pubblica manifestazione aeronautica ed a controllarne l'organizzazione e lo svolgimento;

VISTA la delibera consiliare n. 40 del 28 /03/2008 con la quale è stata approvata la "Guida per la pianificazione, la programmazione, l'organizzazione, l'esecuzione ed il controllo di Manifestazioni Aeree" al fine di realizzare un testo unico con le normative allora emesse dalle autorità competenti;

CONSIDERATO, tuttavia, che oltre ad una guida operativa, occorre colmare il vuoto normativo esistente nel settore delle manifestazioni aeronautiche, stante la genericità dei criteri direttivi fissati dalla legge istitutiva sopra richiamata;

RAVVISATA, quindi, la necessità di predisporre un apposito regolamento, idoneo ad innovare stabilmente l'ordinamento giuridico, inteso quale insieme coerente di norme per regolare l'intera materia delle manifestazioni aeronautiche in ogni suo molteplice aspetto;

ATTESO che i regolamenti presentano i seguenti caratteri essenziali: la generalità; l'astrattezza, vista come capacità di disciplinare una serie indefinita di casi e l'innovatività, considerata come attitudine ad immettere nuove norme nel tessuto ordinamentale;

ESAMINATO lo schema di regolamento proposto;

TENUTO CONTO che l'adozione del regolamento in parola fa cessare di efficacia la guida operativa approvata con delibera consiliare n. 40/08;

PRESO ATTO di predisporre il nuovo testo della guida operativa alla luce del novellato regolamento, nonché delle disposizioni attualmente in essere emanate dalle autorità competenti;

DELIBERA

- di approvare, per quanto espresso in preambolo, il "Regolamento delle Pubbliche Manifestazioni Aeronautiche" come formulato nel testo che, allegato alla presente delibera, ne forma parte integrante e sostanziale;
- di far venir meno la " Guida per la pianificazione, la programmazione, l'organizzazione, l'esecuzione ed il controllo di Manifestazioni Aeree", approvata con delibera consiliare 40/2008;
- di rinviare ad una successiva riunione del Consiglio Federale l'approvazione della nuova Guida operativa delle manifestazioni aereonautiche.

Nelle more dell'adozione della nuova guida operativa, continuano ad applicarsi i moduli ed i massimali assicurativi di cui alla delibera consiliare n. 40 del 28 /03/2008.

IL SEGRETARIO
(Gen. Giulio CACCIATORE)
F.to Giulio Cacciatore

IL PRESIDENTE
(Arch. Giuseppe LEONI)
F.to Giuseppe Leoni



**REGOLAMENTO
DELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI AERONAUTICHE**

Edizione 2015

**Approvato con delibera del Consiglio Federale
n. 157 - 2015**

INDICE

INDICE	pag.	2
TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	“	3
Art. 1 - Riferimenti	“	3
Art. 2 - Definizioni	“	4
Art. 3 – Fondamenti giuridici	“	5
Art. 4 - Finalità e principi generali	“	5
TITOLO 2 PROCEDURE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	“	6
Art. 5 - Compiti dell’Aero Club d’Italia	“	6
Art. 6 - Norme generali per il Promotore della manifestazione aerea	“	7
Art. 7 - Norme generali e specifiche per l’Ente Organizzatore	“	7
Art. 8 - Direttore di manifestazione aerea	“	9
Art. 9 - Direttore di lanci paracadutismo per manifestazione aerea	“	11
Art. 10 - Direttore dei voli aeromodellisti	“	12
Art. 11 - Controllore di manifestazione	“	12
Art. 12 - Speaker	“	13
Art. 13 - Attività di competenza dell’ENAC	“	13
Art. 14 - Attività di competenza della Prefettura	“	13
Art. 15- Ufficiale coordinatore delle Forze Armate	“	13
Art. 16 - Comunicazione e pubblica informazione	“	13
TITOLO 3 - SISTEMA SANZIONATORIO	“	14
Art. 17 - Commissione delle Pubbliche Manifestazioni Aeronautiche	“	14
Art. 18 - Regime sanzionatorio	“	14

REGOLAMENTO DELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI AERONAUTICHE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Riferimenti

Di seguito si elencano i documenti ai quali far riferimento per l'organizzazione, la gestione e il controllo delle Manifestazioni Aeree:

1. **Legge 340 del 29 Maggio 1954 - RIORDINAMENTO AECI**
(Assegna all'Aero Club d'Italia la responsabilità delle manifestazioni aeree);
2. **DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2006, n.151**
(Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione)
3. **Circolare ENAC OPV-19 - 10/1/2006**
(Definisce le procedure per l'organizzazione e la gestione di manifestazioni aeree);
4. **Circolare ENAC ATM-05A - 23/07/2013**
Definisce le procedure per la richiesta dei NOTAM);
5. **Regolamento ENAC - DISCIPLINA DEI LANCI PARACADUTISTICI ORDINARI E SPECIALI - 2/06/2013**
(Definisce le norme per le attività di paracadutismo e lanci di pubblico spettacolo);
6. **Regolamento ENAC - Regolamento per le tariffe - 2013**
(Definisce i diritti dovuti all'ENAC per i servizi richiesti);
7. **DPR 133/2010 "Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 Marzo 1985 n. 106, concernente la DISCIPLINA DEL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO"**
(Disciplina l'attività del Volo da Diporto o Sportivo);
8. **Regolamento ENAC "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto" – Edizione n° 2 del 16 luglio 2015**
(Disciplina l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto/aeromodelli).
9. **ISV 13 – Misure di sicurezza del volo nelle manifestazioni aeree, sorvoli e mostre statiche**
10. **SMA- RAG 32- Norme per la concessione degli apporti AM a pubbliche manifestazioni nazionali ed estere**
11. **Norme di Pubblica sicurezza per le manifestazioni aeree aperte al pubblico: art. 18 R. D. 18 giugno 1931 n.773 e art. 19 e segg., R.D. 6 maggio 1940 n.635 TULPS e art 37 DPR 28 ottobre 1985 n. 782**
12. **Pubblicazione aeronautica AIP ITALIA**

Art. 2 **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

1. Pubblica Manifestazione Aeronautica (d'ora in avanti Manifestazione aerea)

Evento a carattere aeronautico svolto alla presenza di pubblico con esibizioni in volo effettuate con aeromobili civili e/o militari (come definiti dal Codice della Navigazione - D. L. 15 marzo 2006, n.151) e/o con lanci para civili e/o militari e/o con aeromodelli/droni;

2. Pubblica Manifestazione Aeronautica internazionale

Evento a carattere aeronautico svolto alla presenza di pubblico con esibizioni in volo effettuate con aeromobili civili e/o militari (come definiti dal Codice della Navigazione) e/o con lanci para civili e/o militari e/o con aeromodelli/droni e con la partecipazione di assetti stranieri.

3. Raduni aeronautici

Riunione di piloti e aeromobili provenienti da luoghi diversi presso un determinato aeroporto/aviosuperficie/campo volo per scopi ricreativi e/o commemorativi e/o promozionali, ma senza alcuna attività di volo dimostrativa e/o di esibizione (ad eccezione dell'atterraggio per l'arrivo e del decollo per la partenza);

4. Mostre/fiere aeronautiche

Eventi in cui si espongono al pubblico e/o vengono venduti velivoli, materiali aeronautici ed assimilati, ma senza alcuna attività di volo dimostrativa e/o di esibizione (ad eccezione dell'atterraggio per l'arrivo e del decollo per la partenza).

L'evento, qualora si preveda dimostrazioni in volo, deve essere gestito come una manifestazione aerea.

5. Ente Promotore

Ente, privato o pubblico, che promuove la manifestazione aerea e si fa carico delle spese che essa comporta, ma non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione.

6. Ente Organizzatore

L'Ente Organizzatore è un Ente che, coerentemente con i propri scopi statutari, si assume l'onere di organizzare e gestire una manifestazione aerea e ne propone l'effettuazione all'Aero Club d'Italia. Ha la responsabilità della corretta organizzazione dell'evento nei confronti dell'AeCI, delle Autorità amministrative e di Governo.

7. Direttore di manifestazione aerea

Soggetto, in possesso della qualifica di Direttore di manifestazione ed iscritto nell'albo di Direttori di manifestazione dell'AeCI approvato dal Consiglio Federale, responsabile della pianificazione e della gestione di tutte le attività di volo svolte nell'ambito di una manifestazione aerea.

8. **Controllore di manifestazione aerea**

Soggetto, nominato dal Consiglio Federale e iscritto nell'albo dei controllori dell'AeCI, preposto alla supervisione dell'organizzazione e dello svolgimento della manifestazione aerea.

Art. 3 Fondamenti giuridici

1. L'art. 2 della Legge n. 340 del 29 maggio 1954 stabilisce che "... *L'Aero Club d'Italia esamina ed approva i programmi e i regolamenti di ogni pubblica manifestazione aeronautica e ne controlla l'organizzazione e lo svolgimento.*

Le pubbliche manifestazioni aeronautiche a carattere internazionale sono organizzate esclusivamente dall'Aero Club d'Italia.

L'Aero Club d'Italia può delegare agli enti ad esso federati le attribuzioni di cui ai commi precedenti. ..."

2. L'Aero Club d'Italia, a fronte di quanto disposto dalla *Legge n. 340 del 29 maggio 1954*, per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni aeree, si avvale di Enti che dispongono di personale con elevata professionalità ed esperienza nel settore aeronautico.

In particolare, si avvale di:

- a. Aero Club Federati;
- b. Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (A.N.P.d'I.), per manifestazioni aeree con la sola partecipazione di paracadutisti (civili e/o militari);
- c. Enti diversi dagli Aero Club federati a cui il Consiglio Federale, in via eccezionale, considerata la peculiarità della manifestazione, può assegnare l'organizzazione di una manifestazione Aerea.

Gli Enti diversi dagli Aero Club federati, tuttavia, non possono essere incaricati di organizzare manifestazioni aeree con la partecipazione della PAN.

3. I raduni e le fiere che non prevedono attività di volo (ad eccezione dell'atterraggio e del decollo per l'arrivo e per la partenza) non vengono considerate manifestazioni aeree.

Gli Aero Club Federati devono, comunque, notificare all'AeCI l'organizzazione dei raduni con almeno con 30 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento inviando il relativo programma e, successivamente, attenersi alle indicazioni eventualmente impartite dall'Aero Club d'Italia.

4. Le gare sportive non sono considerate manifestazioni aeree qualora svolte in assenza di pubblico.

Art. 4 Finalità e principi generali

1. Le Manifestazioni aeree hanno il solo scopo di divulgare la cultura del volo in tutte le sue espressioni e forme e non hanno alcun fine lucrativo.

Esse hanno una durata di due giorni di cui uno riservato alle prove in volo e uno alle esibizioni, mentre le manifestazioni di aerostati hanno una durata di 3 giorni di cui uno riservato alle prove in volo e due alle esibizioni. Manifestazioni aeree con un durata

maggiore, a fronte di esigenze particolari, sono subordinate alla decretazione del Consiglio Federale.

Il loro svolgimento è regolamentato dai documenti indicati all'art. 1 e subordinato all'autorizzazione dell'AeCI, del Comune in cui si svolge, dell'Autorità marittima competente. In caso di svolgimento sul mare o sui laghi, dell'ENAC e del Prefetto, nonché alla stipula di una polizza di assicurazione specifica RCT a copertura dei danni che una manifestazione aerea potrebbe arrecare.

2. Nel corso delle Manifestazioni-aeree, che di norma richiamano migliaia di persone, la sicurezza è un fattore prioritario, pertanto, occorre una rigorosa pianificazione sia dell'attività a terra sia dell'attività di volo.

Il presente Regolamento si prefigge di disciplinare l'organizzazione e la gestione delle Manifestazione Aeree in tutte le sue fasi e, in particolare, intende definire:

- le procedure organizzative e gestionali;
 - le norme di sicurezza;
 - le procedure di controllo;
 - le procedure di pubblica informazione;
 - il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente regolamento.
3. L'organizzazione di una Manifestazione Aerea è basata sulle figure di seguito indicate che, nel rispetto della normativa vigente, ne curano l'organizzazione e lo svolgimento:
 - Ente Promotore;
 - Ente Organizzatore;
 - Direttore di manifestazione aerea;
 - Speaker;
 - Controllore/supervisore;
 - Coordinatore Militare, qualora siano presenti apporti militari.

TITOLO 2 PROCEDURE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Art. 5 Compiti dell'Aero Club d'Italia

1. Il Direttore Generale, essendo l'Aero Club d'Italia responsabile della programmazione delle manifestazioni aeree, deve:
 - a. per le manifestazioni aeree con la presenza della PAN e/o di altri velivoli e mezzi militari:
 - entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di svolgimento della manifestazione aerea, raccogliere le richieste presentate dagli Aero Club interessati.

Le richieste presentate oltre la data suddetta non saranno prese in considerazione, salvo casi eccezionali opportunamente motivati da valutare di volta in volta;

- valutare le richieste pervenute (controllando che siano complete con tutti i dati previsti) e stilare l'elenco delle manifestazioni aeree che intende svolgere nell'anno successivo;
 - entro il 30 ottobre, trasmettere alle FF.AA. e/o Corpi dello Stato interessati l'elenco delle manifestazioni aeree che si intende svolgere nell'anno successivo con gli apporti richiesti;
 - nominare, per ogni manifestazione, il Direttore e, ove ritenuto opportuno, il Controllore, scelti negli elenchi approvati dal Consiglio Federale;
 - predisporre e trasmettere la documentazione pertinente con le autorizzazioni previste agli Enti interessati (Organizzatore, Direttore di manifestazione, Controllore, Comune, ENAC, Prefettura), secondo i documenti indicati all'art. 1;
- b. per le manifestazioni aeree senza la presenza della PAN:
- valutare le richieste presentate dagli Aero Club interessati pervenute entro 45 giorni prima della data di previsto svolgimento;
 - nominare, per ogni manifestazione, il Direttore e, ove ritenuto opportuno, il Controllore, scelti negli elenchi approvati dal Consiglio Federale;
 - predisporre e trasmettere la documentazione pertinente con le autorizzazioni previste agli Enti interessati (Ente organizzatore, Direttore di manifestazione, Controllore, Comune, ENAC, Prefettura), secondo i documenti indicati all'art. 1.
- c. Emanare con apposite circolari le specifiche modalità operative e la modulistica afferenti le richieste, la pianificazione e lo svolgimento delle manifestazioni aeree.
2. Il Consiglio Federale con apposita delibera prenderà atto del programma delle manifestazioni aeree annuale.

Art. 6

Norme generali per il Promotore della manifestazione aerea

1. Un Promotore (Ente pubblico o privato) che intende realizzare una Manifestazione Aerea deve inoltrare la richiesta all'Aero Club d'Italia per il tramite di un Aero Club federato o A.N.P.d'I. (qualora trattasi di una manifestazione aerea esclusivamente di paracadutismo).
2. Per le manifestazioni aeree con la partecipazione della PAN, all'atto della richiesta, l'Ente Promotore deve dichiarare di assumere l'onere del finanziamento della manifestazione e destinare almeno € 25.000,00 a copertura delle spese dell'evento.

Tale dichiarazione, entro il 31 ottobre dell'anno precedente, deve essere concretizzata con una formale deliberazione del relativo Consiglio Direttivo.

Art. 7

Norme generali e specifiche per l'Ente Organizzatore

1. L'Ente Organizzatore è responsabile di svolgere la manifestazione aerea nel rispetto delle leggi e norme regolamentari vigenti e risponde della loro corretta applicazione nei confronti dell'AeCI, del Comune, dell'ENAC e della Prefettura.

L'Ente Organizzatore e, altresì, responsabile di sostenere tutte le spese che la manifestazione area comporta, comprese quelle riguardanti il Direttore di manifestazione nominato dall'AeCI.

In dettaglio deve:

- osservare le disposizioni vigenti sia per la pianificazione sia per lo svolgimento;
- curare gli aspetti inerenti la sicurezza;
- osservare le direttive impartite dall'AeCI con apposite circolari;
- osservare le norme statutarie.

2. I Presidenti degli Aero Club federati che intendono organizzare una manifestazione area con l'apporto della PAN o di altri velivoli e mezzi dell'A.M. devono inviare richiesta all'AeCI entro il 30 settembre dell'anno precedente con tutte le indicazioni necessarie per una puntuale valutazione dell'evento proposto.

In particolare, la richiesta deve riportare:

- l'Ente o gli Enti Promotori disposti a sostenere le spese della manifestazione;
- l'impegno formale da parte dell'Ente Promotore a sostenere le spese che la manifestazione comporta, con allegato una deliberazione del Consiglio Direttivo con uno stanziamento di almeno € 25.000,00 qualora venisse richiesta la partecipazione della PAN.
- la data primaria e l'eventuale data alternata per la manifestazione;
- una valutazione di fattibilità sottoscritta da un Direttore di manifestazione per quanto riguarda l'orografia del terreno, spazi di manovra, ostacoli sul luogo del dispaly, presenza di abitazioni ecc.;
- l'elenco degli apporti militari richiesti;
- l'impegno a fornire supporto al personale militare coinvolto (vitto, alloggio e trasporto);
- l'autorizzazione del Comune e il suo impegno formale a fornire il supporto necessario (viabilità e sicurezza) , qualora non fosse ente promotore;
- i nominativi di massimo 3 direttori di manifestazione tra i quali l'AeCI possa scegliere quello da designare per la manifestazione. Tale proposta, tuttavia, non è vincolante per l'AeCI.

3. I Presidenti degli Aero Club federati o di altri Enti (qualora eccezionalmente autorizzati dal Consiglio Federale) che intendono organizzare manifestazioni aree senza la PAN o velivoli militari devono inviare richiesta all'AeCI almeno 60 giorni prima dell'evento, specificando:

- la data primaria e l'eventuale data alternata di svolgimento;
- l'Ente o gli Enti Promotori;
- i nominativi di 3 direttori di manifestazione tra i quali l'AeCI possa scegliere quello da designare per la manifestazione. Tale proposta, tuttavia, non è vincolante per l'AeCI.

4. I Presidenti degli Enti, una volta autorizzati dall'AeCI a pianificare e svolgere una manifestazione aerea, devono:

- redigere e inoltrare i documenti previsti dalla regolamentazione vigente secondo le tempistiche stabilite.

In particolare, almeno 45 giorni prima dell'evento, al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni, devono trasmettere all'AeCI il programma della manifestazione, i regolamenti di sicurezza e le formali autorizzazioni Comunali;

- stipulare una polizza di assicurazione specifica RCT a copertura dei danni che possono derivare dalla manifestazione aerea secondo i massimali minimi fissati dall'Aero Club d'Italia.

Ai fini della copertura assicurativa, l'Aero Club d'Italia è da intendersi nel novero dei terzi ed è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dall'attività svolta dall'Ente Organizzatore che, a riguardo, rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Aero Club d'Italia per tutti i sinistri che dovessero accadere durante lo svolgimento delle manifestazioni aeree in argomento.

Almeno 10 giorni prima dell'inizio degli eventi, copia della suddetta polizza, stipulata presso primaria compagnia assicurativa, deve essere consegnata all'Aero Club d'Italia;

- curare gli aspetti inerenti la sicurezza;
- predisporre, in collaborazione con il direttore di manifestazione e in concorso con le autorità locali, il piano per la viabilità ed i parcheggi in modo da agevolare i mezzi di servizio, di emergenza e il soccorso sanitario (a terra o in acqua se la manifestazione si svolge su mare o lago);
- osservare le disposizioni vigenti sia in fase di pianificazione sia in fase di svolgimento;
- osservare e direttive impartite a riguardo dall'AeCI e le norme statutarie;
- entro 15 giorni dalla conclusione delle manifestazioni, inviare all'Aero Club d'Italia la rassegna stampa sugli eventi, una relazione su eventuali problematiche e/o difficoltà incontrate sia nella fase organizzativa sia durante lo svolgimento del display.

Art. 8

Direttore di manifestazione aerea

1. La qualifica di Direttore di manifestazione aerea si consegue frequentando e superando un apposito corso indetto dall'AeCI e aperto ai soli soci degli Aero Club federati.

Il conseguimento della qualifica deve essere, successivamente, ratificato dal Consiglio Federale e i nominativi devono essere pubblicati su un apposito albo. L'impiego, comunque, è subordinato al possesso della tessera di socio un Aero Club federato.

La qualifica di Direttore di manifestazione si mantiene in corso di validità svolgendo almeno una manifestazione aerea ogni 5 anni.

Le modalità per conseguire e reintegrare (qualora scaduta) l'attestato di Direttore di manifestazione aerea verranno stabilite con un regolamento a parte.

2. Per ogni manifestazione aerea, il Direttore Generale nomina un Direttore scelto tra quelli elencati nell'apposito albo con la qualifica in corso di validità e in possesso di titoli aeronautici, di norma, pertinenti per la tipologia di manifestazione autorizzata, ancorché non in corso di validità (ad eccezione del direttore per manifestazioni di paracadutismo che deve essere in possesso della licenza di istruttore di paracadutismo in corso di validità), come di seguito indicato:

- manifestazioni aeree con aeromobili a motore civili/militari e alianti:
 - ATPL o BPM o CPL PPL o Attestato VDS-Volo Motore e Fonia Aeronautica (in lingua inglese qualora siano presenti aeromobili stranieri);
- manifestazioni aeree con aerostati:
 - licenza di Aerostato;
- manifestazioni aeree di Volo Libero
 - attestato VDS-Volo Libero;
- manifestazioni con lancio di paracadutisti:
 - licenza di istruttore di paracadutismo in corso di validità
- manifestazioni aeree con aeromodelli:
 - attestato di aeromodellista.

Il Direttore di Manifestazione è responsabile nei confronti dell'AeCI, dell'ENAC e del Prefetto di tutte le operazioni di volo e delle le attività ad esso connesse.

È suo preciso compito, pertanto, per quanto riguarda l'attività di volo, la puntuale applicazione delle disposizioni vigenti e della specifica regolamentazione riportata sull'OPV 19 dell'ENAC.

In presenza di paracadutisti, aeromodellisti mongolfiere e attività VDS-Volo Libero si avvale di esperti delle varie discipline che assumono la responsabilità dell'impegno di tali mezzi nel rispetto delle direttive impartite dal direttore di manifestazione.

È sua diretta responsabilità valutare l'esperienza dei Piloti, i documenti degli aeromobili e il programma acrobatico presentato e di ammettere al display solo quelli ritenuti idonei ed in regola secondo le norme vigenti, redigere il programma di volo per la manifestazione e di modificarlo, ove necessario, in funzione di situazioni contingenti e/o imprevisti.

Inoltre ha l'autorità di allontanare dal display i Piloti che non rispettano le disposizioni impartite e di interrompere la manifestazione aerea per motivi di sicurezza ove ritenuto opportuno.

Il Direttore di Manifestazioni aerea, in particolare, deve:

- collaborare con il Presidente dell'Ente organizzatore e fornire supporto per la compilazione e l'emissione di tutta la documentazione inerente le operazioni di volo;
- coordinare con il coordinatore militare l'intervento degli apporti della F.A.;
- controllare i titoli aeronautici dei Piloti, verificando che siano in corso di validità e pertinenti per il programma svolto;
- verificare e autorizzare le figure acrobatiche e le quote di svolgimento;
- verificare la validità del Certificato di Navigabilità degli aeromobili;
- verificare che l'assicurazione RCT degli aeromobili, degli aeromodelli/droni (ove presenti) e dei paracadutisti (ove presenti) preveda la partecipazione a manifestazioni aeree e che i massimali del siano conformi a quelli previsti dall'AeCI specificatamente per le manifestazioni aeree;
- compilare, in accordo con l'Ente organizzatore, il programma di volo dettagliando la sequenza d'intervento degli aeromobili tenendo conto delle loro prestazioni e caratteristiche e che La PAN, di norma, di chiude la manifestazione;

- predisporre e trasmettere agli interessati il documento "Norme per le Operazioni di Volo" contenente gli orari, il programma dei voli, le procedure normali e d'emergenza, circuiti di traffico, comunicazioni, minime meteorologiche, distanze di sicurezza e quote minime;
- verificare l'emissione e la rispondenza delle autorizzazioni per lo svolgimento della manifestazione e la pubblicazione dei NOTAM;
- verificare gli apparati di comunicazione TBT prima dell'inizio della manifestazione;
- sovraintendere alla predisposizione delle segnalazioni e dei riferimenti secondo le esigenze rappresentate dai Piloti;
- avvalersi, qualora ritenuto opportuno, di altri Direttori in possesso di titoli aeronautici rispondenti ad altre specialità di volo inserite nella manifestazione;
- compilare il programma definitivo;
- prima dell'inizio della manifestazione convocare i partecipanti al display ed ogni altra figura organizzativa come ritenuto opportuno per illustrare e coordinare ogni attività connessa all'evento e tenere i briefing operativi;
- osservare le direttive impartite dall'AeCI con apposite circolari.
- entro 15 giorni dalla conclusione della manifestazione, inviare all'Aero Club d'Italia la relazione su eventuali problematiche e/o difficoltà incontrate sia nella fase organizzativa sia durante lo svolgimento del display.

Art. 9

Direttore di lanci paracadutismo per manifestazione aerea

Il Direttore dei lanci di paracadutismo per manifestazioni aeree, nominato tra gli Istruttori di paracadutismo iscritti nell'apposito Albo dell'Aero Club d'Italia, deve:

- collaborare con il Presidente dell'Ente organizzatore, con il direttore di manifestazione aerea ove presente e fornire supporto per la compilazione e l'emissione di tutta la documentazione inerente la manifestazione;
- verificare e controllare le aree di atterraggio e le distanze regolamentari dal pubblico;
- definire la sequenza e compilare il programma dei lanci;
- controllare i titoli aeronautici e le assicurazioni individuali;
- verificare le predisposizioni di sicurezza;
- verificare l'emissione e la rispondenza del NOTAM e l'esistenza delle autorizzazioni previste per la manifestazione;
- prima dell'inizio della manifestazione, convocare i partecipanti ed ogni altra figura organizzativa per illustrare e coordinare ogni attività connessa all'evento e tenere i briefing operativi;
- qualora i lanci avvengono all'interno di una manifestazione aerea con aeromobili, collaborare con il Direttore della manifestazione per quanto di propria competenza;
- assicurare la presenza nell'area di atterraggio dei paracadutisti per tutta la durata dei lanci;
- osservare le direttive impartite dall'AeCI con apposite circolari;

- entro 15 giorni dalla conclusione della manifestazione, inviare all'Aero Club d'Italia la relazione sull'evento.

Art. 10

Direttore dei voli aeromodellisti

1. Il Direttore di aeromodellismo, nominato tra i direttori iscritti nell'apposito Albo dell'Aero Club d'Italia, deve:
 - collaborare con il Presidente dell'Ente organizzatore, con il direttore di manifestazione aerea ove presente e fornire supporto per la compilazione e l'emissione di tutta la documentazione inerente la manifestazione;
 - verificare e controllare la rispondenza dell'area della manifestazione e le distanze regolamentari dal pubblico;
 - compilare il programma dei voli;
 - controllare i titoli aeronautici, le assicurazioni individuali e le frequenze dei radiocomandi;
 - verificare le predisposizioni di sicurezza;
 - verificare l'emissione e la rispondenza del NOTAM e l'esistenza delle autorizzazioni previste per la manifestazione;
 - prima dell'inizio della manifestazione convocare i partecipanti ed ogni altra figura organizzativa per illustrare e coordinare ogni attività connessa all'evento e tenere i briefing operativi;
 - qualora i lanci avvengono all'interno di una manifestazione aerea, collaborare con il Direttore della manifestazione per quanto di propria competenza;
 - osservare le direttive impartite dall'AeCI con apposite circolari.
 - entro 15 giorni dalla conclusione della manifestazione, inviare all'Aero Club d'Italia la relazione sull'evento.

Art. 11

Controllore di manifestazione

1. La qualifica di Controllore di manifestazione viene conferita con delibera dal Consiglio Federale al personale ritenuto idoneo, purché soci di un Aero Club federato.
I nominativi dei designati vengono, successivamente, inseriti in un apposito albo.
2. Il Controllore di Manifestazione, nominato di volta in volta ove ritenuto necessario, è preposto alla supervisione dell'organizzazione e dello svolgimento della manifestazione aerea.

In particolare, il Controllore deve:

- verificare l'adempimento degli obblighi da parte dell'Ente Organizzatore;
- verificare l'adempimento degli obblighi da parte del Direttore di manifestazione;
- vigilare sull'osservanza del presente regolamento e di ogni altra direttiva dell'AeCI;

- verificare l'esistenza delle polizze assicurative a carico dell'Ente Organizzatore con i massimali previsti dall'AeCI;
- entro 15 giorni dalla conclusione della manifestazione, inviare all'Aero Club d'Italia la relazione sull'evento.

Inoltre, per motivi di sicurezza, in casi eccezionali di evidenti inadempienze, ha l'autorità di ordinare la sospensione della manifestazione aerea e la sua decisione ha prevalenza sia su quella del Presidente dell'Ente Organizzatore sia su quella del Direttore di manifestazione.

Art. 12 Speaker

Lo speaker, nominato dall'Ente organizzatore sentito il Direttore di Manifestazione, ha il compito di:

- commentare al pubblico le esibizioni in atto;
- fornire notizie relative alla manifestazione;
- diffondere messaggi di comportamento per il pubblico secondo le istruzioni impartite dal Direttore di Manifestazione.

Art. 13 Attività di competenza dell'ENAC - Direzione Aeroportuale di competenza

La Direzione Aeroportuale competente, ricevuta la richiesta di una manifestazione aerea, si attiene alle procedure e agli adempimenti previsti dalle Circolari OPV 19 e ATM 05 in vigore.

Art. 14 Attività di competenza della Prefettura

Lo svolgimento della manifestazione aerea è subordinata all'autorizzazione del Prefetto della Provincia del territorio nel quale si svolge. Essa prescinde dalle valutazioni di merito sui contenuti di carattere aeronautico e sulle modalità tecniche e/o operative con cui vengono svolte.

Art. 15 Ufficiale coordinatore delle Forze Armate

Il coordinatore militare è un Ufficiale nominato dalla Forza Armata i cui velivoli o altri mezzi partecipino alla manifestazione aerea.

L'Ufficiale coordinatore ha il compito di coordinare con l'Ente organizzatore e con il Direttore di manifestazione aerea il supporto necessario e le modalità di partecipazione degli aeromobili (sia in volo sia in mostra statica), di altri mezzi e del personale Militare coinvolto.

Art. 16 Comunicazione e pubblica informazione

1. La comunicazione e la pubblica informazione ricadono sotto la responsabilità dell'AeCI, pertanto, i comunicati stampa, le eventuali interviste e le conferenze stampa devono rispettare le linee guida e le specifiche disposizioni indicate dall'AeCI.

I rapporti con gli organi d'informazione potranno anche essere gestiti direttamente dall'AeCI che, in tal caso, potrà avvalersi del supporto dell'Ente organizzatore, del Direttore di Manifestazione aerea e dello Speaker.

2. L'Ente Organizzatore può utilizzare l'emblema e la denominazione dell'Aero Club d'Italia, ai quali deve essere dato il massimo risalto sia sul materiale pubblicitario e propagandistico della manifestazione sia sul web.

Il materiale pubblicitario (con la disposizione del logo dell'AeCI, degli altri Enti istituzionali coinvolti e degli sponsor) le strategie pubblicitarie, la piantina esplicativa della disposizione logistica dell'evento e l'elenco degli espositori devono essere trasmessi preventivamente all'AeCI per la necessaria approvazione.

Il manifesto pubblicitario, in particolare, prima di essere stampato deve essere specificatamente approvato dall'AeCI.

L'Ente Organizzatore, inoltre, deve riservare quanto necessario per le finalità istituzionali dell'AeCI e uno spazio nell'aerea espositiva in cui posizionare lo stand dell'Aero Club d'Italia che, qualora presente e qualora nulla osti, deve essere posto in prossimità di quello dell'Aeronautica Militare.

3. Indicazioni specifiche saranno impartite con apposite circolari a cura del Direttore Generale.

TITOLO 3 SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 17

Commissione delle Pubbliche Manifestazioni Aeronautiche

Il Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia nomina, all'inizio dell'anno, una "*Commissione delle Pubbliche Manifestazioni Aeronautiche*" il cui compito è quello di verificare il rispetto delle norme del presente regolamento da parte dell'Ente Organizzatore, del Direttore e del Controllore di Manifestazione.

Art. 18

Regime sanzionatorio

1. La Commissione delle Pubbliche Manifestazioni Aeronautiche è competente a giudicare in primo grado su inadempimenti degli obblighi previsti dal presente Regolamento rilevati durante lo svolgimento di manifestazioni aeree.

La Commissione dispone l'applicazione di penalità e sanzioni disciplinari quali:

- a. provvedimenti di sospensione a carico dei Direttori di Manifestazione con conseguente annotazione nell'apposito Albo dell'AeCI e ritiro della relativa tessera per il periodo stabilito;
- b. provvedimenti di sospensione a carico dei Controllori di Manifestazione con conseguente annotazione nell'apposito Albo dell'AeCI e ritiro della relativa tessera per il periodo stabilito;
- c. provvedimenti di sospensione a carico dei Direttori dei lanci per manifestazioni e dei Direttori dei voli aeromodellisti con conseguente annotazione nell'apposito Albo dell'AeCI e ritiro della relativa tessera per il periodo stabilito;

- d. provvedimenti a carico di enti organizzatori di eventi aeronautici per inosservanza delle norme del presente Regolamento o di altre norme diramate ufficialmente dall'AeCI;
- e. provvedimenti di esclusione a carico di enti organizzatori di eventi aeronautici per infrazioni che rivestano particolare gravità.

Avverso le decisioni della Commissione è ammesso ricorso al Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia entro 30 giorni dalla data di comunicazione della sanzione.

2. L'Ente Organizzatore, il Direttore di Manifestazione, il Controllore, il Direttore di lanci per manifestazione, il Direttore dei voli aeromodellisti e ogni altro soggetto partecipante all'evento sono tenuti, altresì, ai doveri di lealtà, correttezza e probità in base ai principi ed alle prassi riconosciute.

Non è consentito rilasciare affermazioni o diffondere comunicati che possano in qualsiasi modo ledere l'immagine, il prestigio, l'onorabilità e la reputazione dell'Aero Club d'Italia.

Ai soggetti coinvolti nell'evento è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell'ambito federale.

In caso di violazione dei suddetti doveri si applicano le norme di Giustizia Federale.